

Prot. n. 138

Roma, 11 novembre 2019

Memoria depositata in occasione dell'audizione informale del 12.11.2019 presso la XI Commissione della Camera dei deputati sul Disegno di legge n. 2.222, Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

Onorevoli componenti delle Commissioni,

Vi ringraziamo per l'opportunità che ci viene concessa di intervenire su un provvedimento di grande importanza, per fornire contributi in relazione al testo del d.d.l. n. 2222 di conversione in legge del D.L. 126/2019, recante "*misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*".

Condividiamo le ragioni illustrate nella premessa del disegno di legge, che richiamano l'ineludibilità di una serie di interventi nel settore dell'istruzione, della ricerca e dell'università, con riferimento a specifici profili richiedenti puntuali e urgenti azioni.

Ci riferiamo, in particolare, alla necessità di far fronte alle criticità che si sono manifestate negli ultimi anni, in cui si è determinata una crescita a dismisura delle assunzioni di docenti con contratti a tempo determinato, con conseguente incremento esponenziale del rischio di soccombenza in vertenze tendenti a ottenere risarcimenti da parte di docenti per i quali vi è stata reiterazione dei contratti a termine.

Affinché il provvedimento in esame sia quanto più efficace possibile nel porre rimedio a tali criticità, formuliamo di seguito alcune osservazioni e proposte di integrazione e modifica, anticipando sin d'ora che alcune di esse hanno un impatto prevalentemente sul versante amministrativo, con l'evidente intento di facilitare il lavoro delle istituzioni scolastiche.

Resta per noi la convinzione che il D.L. 126/2019, alla cui base come è noto vi è anche un ampio confronto sviluppatosi fra organizzazioni sindacali e MIUR, non sia certamente esaustivo di tutte le attese e della complessità di materie, quali la formazione e il reclutamento del personale docente, di cui sarebbe necessaria e auspicabile una più generale e approfondita revisione anche legislativa. È del tutto evidente, e inevitabile, che il decreto agisca entro precisi vincoli normativi, ed è

altrettanto evidente come questi abbiano influito anche sui livelli di mediazione realizzati con le intese da noi sottoscritte, il 24 aprile alla Presidenza del Consiglio, il 1° ottobre al MIUR. Nel segnalare l'esigenza di un più complessivo riordino del reclutamento che investa tutti gli ordini e gradi di scuola, la nostra organizzazione ha sempre indicato due obiettivi di cui tenere contestualmente conto: assicurare al sistema scolastico apporti professionali di elevata qualità, agendo sulla formazione iniziale come su quella in servizio e valorizzare l'esperienza di lavoro, non di rado molto consistente, acquisita con rapporti di lavoro precario, ferma restando l'assoluta necessità di contrastare la precarietà del lavoro favorendone la massima stabilità, a tutto vantaggio dell'efficacia e della qualità del servizio.

Per questo la nostra opzione, più volte manifestata e che vogliamo anche in questa circostanza porre all'attenzione, è per un sistema di reclutamento a "doppio canale", ove accanto a procedure concorsuali ordinarie di cui garantire la regolare periodicità, operi un canale di selezione per titoli che riconosca e valorizzi l'esperienza professionale acquisita, offrendo opportunità di stabilizzazione sulla base di regole e strumenti normativi specifici. Un sistema equilibrato, utile anche a prevenire il riproporsi di un contenzioso che spesso ha visto l'Amministrazione soccombente per violazione di direttive comunitarie volte a contrastare l'abuso di lavoro precario. L'equilibrio di un sistema che contemperi qualità della docenza e valorizzazione del servizio svolto con contratti a termine si realizza anche attraverso opportunità di formazione iniziale strutturali che consentano di conseguire, con periodicità certa, l'abilitazione all'insegnamento. L'impegno ad introdurre le conseguenti e necessarie modifiche normative contenuto nella citata Intesa tra OO.SS. e MIUR del 1° ottobre, deve tradursi in una proposta che approdi al più presto in Parlamento dando risposte alle tante richieste non soddisfatte all'interno del decreto Legge 126 del 29 ottobre, compresa l'esigenza di poter contare su percorsi abilitanti finalizzati allo sviluppo professionale anche per i docenti di ruolo.

Proposte di emendamento

SETTORE ISTRUZIONE

Art.1 – Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria

1. A nostro parere è necessario che la partecipazione alla procedura straordinaria – già prevista per i docenti delle scuole paritarie – sia ampliata e quindi consentita anche dei docenti dell'istruzione e formazione professionale impegnati nel biennio per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Del resto, lo stesso D.M. 374 del 1° giugno 2017, nelle tabelle di valutazione dei titoli ammessi – Allegato A (per la II fascia) e Allegato B (per la III fascia) – prevede che sia valutabile *“il servizio svolto presso i Centri di Formazione Professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2008/09. Il servizio è valutabile se riconducibile alle classi di concorso delle tabelle di corrispondenza previste dall'Intesa...”*.

Conseguentemente, ***all'art. 1 comma 7, dopo le parole “del sistema nazionale di istruzione” occorrerebbe aggiungere “, compreso il servizio prestato nei Centri di Formazione Professionale per l'assolvimento***

dell'obbligo di istruzione dall'a.s. 2008/09 riconducibile ad insegnamenti compresi nelle classi di concorso”.

2. La legge 145/2018 (Legge di Stabilità per l'anno 2019), è intervenuta, con l'art. 1 comma 792 lett. o), a modificare l'art.17, comma 1, lett. d) del D.L.vo 59/2017 (*Nuovo sistema di reclutamento dei docenti della Scuola Secondaria*), prevedendo che al prossimo concorso ordinario possano partecipare, in prima applicazione, i docenti che abbiano svolto, negli otto anni precedenti, almeno tre annualità di servizio anche non consecutive, in deroga al requisito previsto dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b) (possesso dei 24 CFU) per una delle classi di concorso per le quali hanno titolo.

L'introduzione di una procedura straordinaria per i docenti precari con 36 mesi di servizio, indetta contestualmente alla procedura ordinaria – e quindi in tempi brevissimi – non giustifica una modifica delle regole previste e già da tempo conosciute, configurandosi piuttosto come un oggettivo impedimento alla partecipazione al Concorso Ordinario dei docenti precari con almeno 3 annualità (prevista peraltro anche dallo stesso D.L.), che non potrebbero acquisire i 24 CFU necessari alla partecipazione in così poco tempo.

Si chiede pertanto di modificare il comma 15, art. 1, del D.L. 216/2019 eliminando le parole **“il secondo e terzo periodo sono soppressi” e sostituendole con “il secondo periodo è soppresso.”**

3. Il D.L. 126/2019 all'art.1, comma 17, prevede la possibilità, per i docenti inseriti nelle G.M. dei precedenti concorsi, di presentare domanda per l'assunzione in altra Regione, laddove le graduatorie dei concorsi regionali non siano sufficienti a coprire la relativa quota di assunzioni a tempo indeterminato. Il D.L. 126/2019 riguarda esclusivamente la scuola secondaria. E' necessario invece estendere la possibilità di essere assunti in Regione diversa anche ai docenti inseriti nelle G.M. del 2016 e del 2018 di infanzia e primaria. Non troverebbe giustificazione escludere da questa possibilità gli aspiranti ancora presenti nelle graduatorie di merito di tali ordini di scuola. Proponiamo, pertanto, il seguente emendamento: ***all'articolo 1, comma 17 del D.L. 126/2019 prima dell'ultimo periodo sono inserite le parole: “Allo stesso modo si procede per la scuola dell'infanzia e primaria relativamente alle graduatorie concorsuali di cui al comma 114 della L. 107/2015 e dell'art.4 comma 1-quater, lettera b) del D.L. 87/2018 convertito dalla L.9 agosto 2018 n.96 nel caso in cui le graduatorie dei concorsi regionali non siano sufficienti a coprire la relativa quota di immissioni in ruolo.”***

4. Il comma 18 dell'art. 1 del D.L. 126/2019 proroga di un ulteriore anno la validità delle graduatorie del concorso ordinario 2016. Ricordiamo che sulla materia era già intervenuta la L. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018). Tenuto conto, tuttavia, che il titolo attribuito all'art.1 del D.L. 126/2019 recita *“Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria”*, quanto previsto dal già citato comma 18 potrebbe intendersi limitato alle sole graduatorie della scuola secondaria. Occorre quindi chiarire che l'intervento riguarda le graduatorie di tutti gli ordini e gradi di scuola.

Si chiede, quindi, che all'art. 1 comma 18, D.L. 126/2019 dopo le parole "della Legge 13 luglio 2015, n. 107," siano aggiunte le seguenti: **"di tutti gli ordini e gradi di scuola"**.

5. Ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria, il comma 5 dell'art. 1 del D.L. 106/2019 individua, quale requisito di servizio, l'aver maturato 3 annualità nel periodo compreso tra l'a.s. 2011/12 e l'a.s. 2018/19. Tenuto conto dei tempi necessari per la predisposizione e la messa a punto della procedura la scadenza del termine per la maturazione del requisito dovrebbe essere spostata in avanti, consentendo una partecipazione più ampia, tenuto conto che il servizio valido è quello valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della L. 124/1999.

Chiediamo, quindi, che al comma 5, lettera a), dell'art.1 del D.L. 126/2019 dopo le parole "legge 3 maggio 1999, n. 124." sia inserito il seguente periodo: **"Al fine del computo delle 3 annualità di servizio si considera anche il servizio prestato nell'a.s. 2019/2020 a seguito di contratto a tempo determinato almeno fino al termine delle lezioni."**

6. L'occasione offerta da una procedura straordinaria deve essere colta anche per intervenire sulla copertura delle cattedre vacanti per l'insegnamento ad alunni disabili. In occasione delle ultime tornate di assunzioni, i posti su sostegno sono stati coperti con percentuali molto basse: 26,8% delle disponibilità (3.576 su 13.329) nel 2018/19, 17,13% (circa 2.500 su 14.593) nel 2019/20. Lo scarto tra domanda ed offerta ha, dunque, raggiunto livelli intollerabili. Riteniamo vi siano più che fondate ragioni per ammettere alla procedura straordinaria per il sostegno anche gli specializzandi che stanno frequentando il IV ciclo dei Percorsi di specializzazione per il sostegno.

A tal fine, chiediamo che al termine del periodo relativo alla lettera c) dell'art.1, comma 5 del D.L. 126/2019 sia aggiunto il seguente: **"Sono altresì ammessi con riserva al concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono il relativo titolo di specializzazione, nell'ambito delle procedure di cui al D.M. 92/2018, entro il termine previsto dal D.M. 118 del 21/02/2019 (febbraio 2020)"**.

7. Le graduatorie del concorso del 2018 in applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 17, comma 2, lettera b) del D.L.vo 59/2017 (cosiddette GMRE) sono state pubblicate in molti casi con un anno di ritardo. Il primo dei due anni cui era destinato il 100% dei posti non è stato pertanto utile per le assunzioni. Ciò giustifica la proroga all'a.s.2020/201 della quota pari al 100% delle disponibilità.

Chiediamo, quindi, che all'art. 17, comma 2, lett. b), del D.L.vo 59/2017 dopo le parole "per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20" siano aggiunte le parole "e 2020/21". Di conseguenza, sempre all'art.17, comma 2, lett. b) del D.L.vo 59/2017, dopo le parole "nonché l'80%" le parole "2020/21" vanno soppresse.

8. Nell'anno scolastico attualmente in corso è previsto l'aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia per le supplenze del personale docente, con validità prevista per gli anni 2020/2023. La Legge 107/2015, all'art. 1, comma 107, aveva previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'inserimento nelle

graduatorie di circolo e d'istituto potesse avvenire solo in seguito al conseguimento dell'abilitazione (di fatto, eliminando la possibilità di nuovi inserimenti di docenti nella III fascia di istituto). Tale termine è stato successivamente prorogato all'anno scolastico 2019/20 dal D.L. 244/2016 convertito, con modifiche, dalla L. 19/2017. Senza una ulteriore proroga ovvero senza l'abrogazione di tale disposizione gli aspiranti docenti in possesso della sola laurea non potrebbero inserirsi nella III fascia. In attesa che siano attivati a regime i percorsi abilitanti, l'esclusione di nuovi inserimenti in III fascia metterebbe a rischio la copertura delle tante supplenze per le classi di concorso che esauriscono gli aspiranti presenti in I e II fascia. In alternativa, si chiede una proroga del termine già modificato in precedenza.

Chiediamo quindi di prevedere nella conversione del D.L. 126/2019 un nuovo comma così formulato: **“Nell’art. 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dal comma 4 del D.L. 244/2016, convertito con modificazioni nella L. 19/2017, le parole ‘2019/2020’ sono sostituite con ‘2022/2023’”**.

9. L'Intesa dello scorso 1° ottobre, siglata dal Ministro e dalle OO.SS. maggiormente rappresentative del comparto istruzione e ricerca, prevede che, in caso di esaurimento di tutte le graduatorie, la quota di posti rimasta disponibile per le assunzioni sia destinata alle assunzioni di aspiranti presenti in altre graduatorie di merito, ovvero nelle GaE di altre Regioni/Province, con l'evidente intento di limitare il ricorso ai contratti a tempo determinato. L'attuale versione del comma 17, art. 1, D.L. 126/2019 si discosta dal contenuto dell'Intesa, non prevedendo le GaE di altra Provincia tra le graduatorie che, a domanda, possono essere utilizzate per la copertura di posti non assegnabili per esaurimento di aspiranti nelle graduatorie locali. Sarebbe quanto mai opportuno prevedere un aggiornamento straordinario delle GaE nel medesimo anno di aggiornamento delle Graduatorie di Istituto; ciò consentirebbe, fra l'altro, di evitare effetti di disallineamento fra le graduatorie di I fascia e quelle per le quali è previsto l'aggiornamento (II e III).

Si propone pertanto di aggiungere all'art. 1 del D.L. 126/2019 un ulteriore comma, così formulato: **“L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è anticipato al 2019/2020 per il triennio 2020/2023 al fine di riallineare la tempistica di aggiornamento delle Graduatorie di Istituto per tutte le fasce”**.

Art. 2 – Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche

10. La *ratio* della progressione di carriera tra le aree prevista dall'art. 22, comma 15, del D.L.vo 75/2017, è quella di consentire la valorizzazione delle professionalità maturate dal personale già in servizio nella Pubblica Amministrazione. Nell'ambito delle funzioni amministrative svolte nella scuola, l'esperienza professionale da valorizzare attraverso lo strumento della progressione di cui alla norma in oggetto è soprattutto quella degli assistenti amministrativi a lungo operanti come facenti funzione di D.s.g.a. Negli anni, tale mansione superiore è stata assegnata dall'Amministrazione agli assistenti amministrativi prescindendo dal possesso della laurea. Ed è solo ed

esclusivamente grazie all'impegno del personale facente funzione di D.s.g.a. che è stato possibile coprire, nel tempo, i posti apicali delle segreterie scolastiche. Imporre, oggi, il vincolo del possesso della laurea per l'accesso alla procedura di mobilità professionale al personale di cui l'Amministrazione si è avvalsa per anni nello svolgimento di indispensabili mansioni superiori appare non solo manifestamente illogico, ma anche vessatorio ed iniquo.

Chiediamo pertanto che all'art. 2, comma 6, del D.L. 126/2019, dopo il primo periodo siano aggiunto il seguente: ***“Al fine di valorizzare il servizio svolto nella funzione di D.s.g.a., la partecipazione alle procedure di mobilità professionale è consentita, ai sensi del comma 605 della Legge 145/2018, anche in deroga al possesso del titolo di studio di accesso al profilo.”***

Intesa 18/10/2019 – Diplomatici magistrali

11. Nell'Intesa del 18 ottobre 2019 – in applicazione dell'Accordo del 1° ottobre 2019 – con riferimento ai docenti diplomatici magistrali assunti a tempo indeterminato o determinato con la clausola risolutiva, il Ministro e le OO.SS. hanno convenuto sulla necessità di individuare soluzioni che consentano di garantire alle classi la continuità didattica per l'anno in corso assicurando nel contempo il rispetto dei diritti degli altri aspiranti presenti, a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento. Riteniamo a tal fine necessario prevedere l'estensione al corrente anno scolastico della salvaguardia dei rapporti di lavoro in corso per i docenti in questione, attraverso l'applicazione delle disposizioni già contenute del “decreto dignità” D.L. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. 96/2018 con la contemporanea tutela dei diritti degli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle diverse graduatorie.

Di conseguenza, chiediamo l'inserimento nell'art. 1 del D.L. 126/2019 di un nuovo comma, che preveda la proroga all'anno scolastico 2019/2020 delle disposizioni contenute all'art. 4, commi 1 e 1-bis, del D.L. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. 96/2018.

Dirigenti Scolastici: scorrimento graduatoria idonei e mobilità interregionale

12 L'art. 2 del Decreto-Legge in esame, al comma 1, apportando dalla lett. a) alla lett. f) una serie di modificazioni, sostanzialmente condivisibili, all'art. 29, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001, introduce una nuova disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici.

Tale circostanza consente di inserire nel provvedimento alcuni emendamenti del tutto compatibili con la materia oggetto del provvedimento stesso, aventi fondati requisiti di necessità ed urgenza.

Il primo riguarda la necessità di garantire, pur nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni, nelle more dell'indizione del nuovo concorso, la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici destinati annualmente a lievitare per effetto delle cessazioni dal servizio dei relativi titolari, con la conseguenza, storicamente accertata, del ricorso agli incarichi di reggenza da conferire ad altri dirigenti.

Il secondo, invece, intende introdurre, in via straordinaria, una deroga al vincolo di permanenza dei neodirigenti, vincitori dell'ultimo concorso, nella Regione di prima assegnazione, disposizione innovativa che ha provocato enormi disagi professionali e che ha dato vita ad un vasto contenzioso al quale porre urgente rimedio.

Si chiede pertanto di inserire i seguenti emendamenti:

“All’art. 2 del D.L. 29/10/2019, n. 126, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi 2-bis e 2-ter:

2-bis Al fine di provvedere alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili della dotazione organica dei dirigenti scolastici come definita dal DM 8/5/2019, n. 405, nelle more delle conclusioni del prossimo concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo le disposizioni di cui al comma 1, lett. da a) a f) del presente articolo, il MIUR è autorizzato a procedere alla nomina a decorrere dal 1° settembre 2020 di dirigenti scolastici, previo scorrimento della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami bandito con DM 23 novembre 2017 del Direttore Generale per il Personale Scolastico, pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale – n. 90 del 24/11/2017.”

2-ter “In deroga al vincolo di permanenza nella Regione di iniziale assegnazione previsto dall’art. 15, comma 5, del suddetto DM 23 novembre 2017, il MIUR provvederà ad emanare apposite disposizioni intese ad attivare in via straordinaria procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici neo assunti, nel limite della relativa disciplina definita dal CCNL 8 luglio 2019 dell’AREA della Dirigenza Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018”.

SETTORE UNIVERSITÀ

Art. 5 – Semplificazioni in materia universitaria

13. Com’è noto il comma 361 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio) ha stabilito che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

Il comma 362, lettera g), tuttavia, conferma la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019, che avranno durata triennale, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.

Il successivo comma 366 stabilisce che i commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali.

La confusione che si è generata lo scorso anno attorno al testo della Legge di Bilancio (definita solo il 31.12.2018) è, probabilmente, la causa di una serie di grossolane disattenzioni tra le quali è impossibile non annoverare la mancata inclusione nella deroga di cui al suindicato comma 366 anche delle Università disciplinate da specifica normativa di settore alla stregua delle Istituzioni scolastiche e di quelle AFAM.

Sul generale problema del reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione è intervenuto, successivamente, l’art. 3 della Legge n. 56/2019 stabilendo che *“fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall’anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei*

vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle Università si applica la normativa di settore”.

In questa occasione le Università sono state incluse nella deroga.

La confusione che si è generata negli Atenei è tale da richiedere un intervento correttivo del richiamato comma 366 della Legge n. 145/2018 senza il quale il reclutamento del personale delle Università sarebbe enormemente appesantito determinando significative ripercussioni sulla qualità e quantità dei servizi erogati agli studenti. Pertanto si chiede di modificare il secondo periodo del comma 366 nel seguente modo:

al secondo periodo del comma 366 della Legge n. 145/2018 dopo le parole “enti locali” sono aggiunte le parole “e al personale delle Università”.

14. Com'è noto persiste per il personale tecnico amministrativo delle Università il limite di spesa del Fondo del salario accessorio previsto dall'art. 23 del D.lgs. 75/2017, pur gravando la spesa esclusivamente sui Bilanci degli Atenei.

La richiamata disposizione concerne tutte le Pubbliche Amministrazioni e stabilisce che *“l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.*

Tuttavia per le Università era stata introdotta, come per alcune altre Amministrazioni, una specifica deroga con l'aggiunta del comma 4 bis all'art. 23 del D.L.vo n. 75/2017.

Detta previsione stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, anche le Università avrebbero potuto incrementare, oltre il limite del Fondo, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi.

La percentuale di incremento sarebbe stata definita con un successivo DPCM mai adottato.

Nell'intesa sottoscritta con il Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto della mancata definizione del predetto DPCM, del trascorrere del tempo e della circostanza che nel caso di specie non si sarebbe determinato un incremento della spesa pubblica generale, si è stabilito di superare il blocco del Fondo accessorio per consentire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse, utilizzando la contrattazione per incrementare la qualità dei servizi resi all'utenza e la qualità delle performance degli Atenei.

Il decreto legge in questione dovrebbe essere il veicolo normativo più idoneo per le finalità di cui sopra.

Si chiede, quindi, di sostituire il testo del comma 4 bis del D.L.vo n. 75/2017 con la seguente disposizione.

Il comma 2, primo periodo, non si applica alle Università statali a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Pertanto nel decreto legge in argomento si dovrebbe inserire la seguente previsione:

Al comma 4 bis dell'art. 23 del D.L.vo n. 75/2017 sono apportate le seguenti modificazioni. Dopo le parole “Il comma” sono aggiunte le parole “2, primo periodo, del presente articolo non si applica alle Università statali a decorrere dal 1° gennaio 2020”. Conseguentemente sono cassate le parole da “4 del presente articolo” fino a “di cui al presente comma”.

SETTORE RICERCA

Art. 6 – Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca

15. Vengono opportunamente chiariti i requisiti necessari per accedere alle procedure di stabilizzazione poste in essere dagli enti pubblici di ricerca in attuazione dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Tuttavia ai fini del conseguimento del requisito di cui al predetto comma 1 non sono inclusi i periodi effettuati presso fondazioni o consorzi di enti pubblici di ricerca sostenuti dal fondo di finanziamento ordinario (FOE), penalizzando di fatto le attività prestate nell'ambito di iniziative di partenariato. Al fine di sopperire a tale situazione si chiede di inserire:

Al comma 1 dell'art. 6 ultimo periodo “nonché le collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.”.

Come detto in apertura di questa memoria, il decreto legge 126/2019 affronta solo alcune delle numerose emergenze riguardanti il settore dell'istruzione, università e ricerca; auspicando che, per l'urgenza dei temi affrontati, la sua conversione possa avvenire in tempi brevi e che il testo veda accolte integrazioni e modifiche a nostro avviso necessarie per colmarne evidenti lacune e rendere realmente efficaci le misure in esso contenute, l'impegno della nostra organizzazione continua su numerose altre questioni, a partire dal rinnovo del contratto per il quale una fondamentale premessa va posta comunque in sede legislativa. Sarà infatti la legge di bilancio a definire l'entità delle risorse per i contratti, quindi a determinare le condizioni per una più giusta e adeguata valorizzazione del lavoro nei settori della conoscenza, riallineando le condizioni retributive del personale a quelle riscontrabili in ambito europeo. Altri temi (tanto per citarne solo alcuni: organici del personale ATA e del personale docente, con particolare riferimento all'area del sostegno; stabilizzazione del lavoro nell'area ATA; reclutamento dei docenti di religione cattolica i cui concorsi sono fermi dal 2004) necessitano comunque di interventi a livello legislativo, sui quali pertanto non mancheremo anche in seguito di fare appello alla vostra attenzione e alla vostra sensibilità.

Grazie per l'attenzione.

Maddalena Gissi
Segretaria generale CISL FSUR

